

Decreto 8 agosto 2014 “*Recante linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica*”.

NUOVA NOTA ESPLICATIVA (AGOSTO 2015)

Pubblicazione da parte del Ministero della Salute, di una **nota esplicativa** alle “Linee guida” con cui, nell'estate 2014, si mirava a risolvere i numerosi dubbi che ostacolavano l’interpretazione della normativa di riferimento (c.d. “Decreto Balduzzi e successive modificazioni ed integrazioni) in merito all’obbligatorietà (o meno) del certificato medico per lo svolgimento delle varie attività sportive praticate, nonché alla tipologia di esami necessari per il rilascio di un simile documento.

Il mancato conseguimento del risultato atteso e l’esigenza di offrire maggiore chiarezza in materia sembrano avere indotto il Ministero a pubblicare una nota esplicativa, finalizzata ad una corretta applicazione del decreto contenente le linee guida.

La nota esplicativa, dopo avere richiamato il contenuto delle “Linee guida” (l’elencazione dei medici che possono rilasciare le certificazioni - nel rispetto delle prescrizioni fornite dalla legge - e degli accertamenti necessari al rilascio di tale documento, nonché le indicazioni sulla conservazione della copia dei referti), interviene a chiarire il concetto che, fin dall’entrata in vigore del decreto Balduzzi, ha presentato i maggiori profili di ambiguità (anche per la difficoltà di distinzione dall’altra tipologia di attività, ludico-motoria): la definizione di attività non agonistica, presupposto di applicazione della disciplina. Se, infatti, l’attività agonistica è stata esclusa, fin dall’inizio, dall’ambito di applicazione della normativa di riferimento, successivamente, ad agosto 2013, il legislatore ha soppresso l’obbligo della certificazione medica per lo svolgimento di attività ludico – motoria, che era stato introdotto dall’articolo 7, comma 11, del decreto Balduzzi.

L’attività sportiva non agonistica è intesa come attività praticata da:

- a. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive in ambito scolastico;
- b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, dalle Società Sportive affiliate alle FSN, alle Discipline Associate, agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerate agonistiche ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982;
- c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi antecedenti a quella nazionale.

Le maggiori difficoltà interpretative riguardano la definizione di cui alla lettera b); in merito a tale aspetto, la circolare esplicativa ha tenuto a precisare che con il termine “coloro”, si intende comprendere “le persone tesserate” in Italia.

Se un’interpretazione letterale del disposto normativo, focalizzata sullo svolgimento di “attività organizzata” da soggetti appartenenti all’ambito CONI, anteriormente all’emanazione della nota esplicativa, si prestava ad includere nella categoria degli atleti non agonisti anche **i meri soci dei sodalizi sportivi** dilettantistici, nonché gli utenti degli impianti sportivi gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva ed alle Discipline sportive associate, la precisazione contenuta nella recente nota esplicativa pare escludere l’obbligatorietà

del certificato per i praticanti attività sportiva non tesserati, si pensi ai meri soci degli enti sportivi dilettantistici, agli utenti (a qualsiasi titolo) di impianti gestiti da asd e/o ssd.

È opportuno sottolineare che, seppure l'obbligatorietà *ex lege* della certificazione per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica sembri essere limitata ai soggetti tesserati – in Italia –, la richiesta del certificato attestante l'idoneità alla pratica sportiva (non agonistica) può rivelarsi un utile strumento di esclusione della responsabilità a carico del gestore di un impianto sportivo per eventuali infortuni verificatisi a danno di un utente, in quanto indice di un comportamento diligente.

Merita, infatti, di essere rilevato che se la violazione delle prescrizioni normative può giustificare un addebito di responsabilità (cd. Colpa specifica), altrettanto può dirsi nel caso di condotta negligente o imprudente (colpa generica). Come più volte sottolineato, l'attività prudente del presidente di un'associazione sportiva potrebbe consentire di evitare un evento dannoso, il cui mancato impedimento può costituire un presupposto di responsabilità penale ai sensi dell'art. 40 c. p. (*"non evitare un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo"*).

In un simile contesto, non può essere trascurata l'intensa e varia attività normativa svolta a livello regionale.

Alcune regioni (in tal senso, si è mossa la regione Marche con la legge 2 aprile 2012 n. 5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" ed il regolamento 7 agosto 2013 n. 4 "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 disposizioni regionali in materia di sport"), in un'ottica di maggiore tutela della salute degli utenti, estendono l'obbligatorietà del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica anche all'attività svolta presso strutture non affiliate ad alcuna Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata (e conseguentemente a soggetti non tesserati); altre (si pensi al Veneto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 28 aprile 2015, Disciplina delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva), intenzionate ad *"evitare di frapporre inutili ostacoli a chi intende adottare stili di vita più attivi e dedicarsi a forme di attività fisica che non si configurino come attività sportiva in senso stretto"*, tendono a limitare la richiesta della certificazione medica *"solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come sportive"*. È considerata sportiva, l'attività *"praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti"*, indipendentemente dall'atto di tesseramento e dalla natura dell'ente presso cui è svolta l'attività (affiliato o meno).

Una simile impostazione sembra invero porsi in contrasto non solo con le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, bensì anche con quanto enunciato, in un'ottica di tutela della salute dei praticanti, nell'ambito del documento elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 24 luglio 2013 che, in occasione della soppressione dell'obbligo di certificazione medica per lo svolgimento di attività ludico motoria, raccomandava comunque di *"rivolgersi al medico curante nel caso in cui si passi dalla sedentarietà ad uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio"*.

Nonostante l'eterogeneità delle disposizioni, è opportuno ribadire che la richiesta del certificato medico (anche laddove non obbligatorio *ex lege*) è l'unico strumento utile ad assicurare sia un'efficace prevenzione sia l'esonero da responsabilità civile e/o penale, in quanto espressione di particolare diligenza da parte del

gestore di un impianto o organizzatore di competizioni sportive, considerata la nullità dell'autocertificazione e delle clausole di esonero da responsabilità.

La mancata richiesta del certificato, sul presupposto della natura non sportiva (ma ludico – motorio o amatoriale) dell'attività praticata, potrebbe inoltre avere ripercussioni negative in caso di accertamenti fiscali.

Secondo quanto indicato dalla recente nota esplicativa, il CONI, presumibilmente entro il 31 ottobre p. v. dovrebbe fornire indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, affinché siano in grado di differenziare *“a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate dai b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico dai c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva”*, al fine di limitare la prescrizione della certificazione medica solo alla prima categoria.

Auspiciando che quest'ulteriore passaggio contribuisca a fugare definitivamente ogni dubbio interpretativo in materia.